

Bruxelles, 27 novembre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0392 (NLE)**

**14989/23
ADD 1**

**AELE 41
EEE 39
N 94
ISL 53
FL 32
MI 947
CLIMA 543
ENV 1256
ENER 605
TRANS 485**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica
l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

PROGETTO

**DECISIONE N. .../2023
DEL COMITATO MISTO SEE**

del ...

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra².
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2023/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il numero di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030³.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2023/1575 della Commissione, del 27 luglio 2023, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE⁴.

¹ GU L 130 del 16.5.2023, pag. 105.

² GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134.

³ GU L 110 del 25.4.2023, pag. 21.

⁴ GU L 192 del 31.7.2023, pag. 30.

- (5) Il quantitativo totale di quote da rilasciare per il 2027 nell'ambito del nuovo sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori deve essere pubblicato dalla Commissione entro il 1° gennaio 2025 e, così come l'attuale sistema di scambio di quote di emissioni, stabilirà il massimale come quantitativo di quote per l'intero SEE. Gli Stati EFTA-SEE dovrebbero fornire i dati di input e saranno consultati durante il processo di preparazione della pertinente decisione della Commissione.
- (6) L'integrazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio non pregiudica la valutazione, da parte degli Stati EFTA, del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima nel contesto dell'ambito di applicazione dell'accordo SEE.
- (7) Sulla base dell'unione regionale del Liechtenstein con la Svizzera e conformemente al trattato bilaterale sugli oneri ambientali¹, nel Liechtenstein è applicata un'imposta sulle emissioni di CO₂, la cui amministrazione, compresi la riscossione, il monitoraggio e la comunicazione, è effettuata da autorità e soggetti svizzeri. Per il Liechtenstein, pertanto, per quanto riguarda il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, è opportuno riesaminare la data di scadenza della deroga di cui all'articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e un'esenzione dalle relative norme amministrative fino a quel momento, e apportare i corrispondenti adeguamenti delle fonti di dati sulle emissioni.

¹ Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die Umweltafgaben im Fürstentum Liechtenstein, abgeschlossen am 29. Januar 2010 (LGBl. 2010 N. 12).

- (8) Conformemente alla direttiva (UE) 2023/959, i dati del quantitativo unionale di quote per il 2024 pubblicati nella decisione (UE) 2023/1575 e la riduzione annuale delle quote da rilasciare risultante dall'applicazione del fattore di riduzione lineare comprendono gli Stati EFTA.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
 - i) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32023 L 0959**: Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134)";
 - ii) l'adattamento d) è sostituito dall'adattamento seguente:

"d) L'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, l'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarta frase, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, e l'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera h), primo comma, non si applicano agli Stati EFTA.";
 - iii) all'adattamento e), i termini "all'articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti" sono sostituiti dai termini "all'articolo 9, dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti";
 - iv) l'adattamento j) è soppresso; gli adattamenti da f) a i) diventano adattamenti da g) a j);

v) dopo l'adattamento e) è inserito l'adattamento seguente:

"f) all'articolo 9, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le cifre considerate per il calcolo del quantitativo di quote da rilasciare per l'insieme del SEE a partire dal 2024, conformemente al presente articolo, figurano nella parte B dell'appendice.""

vi) gli adattamenti t) e u) diventano adattamenti z) e za); gli adattamenti da l) a s) diventano adattamenti da o) a v); l'adattamento k) diventa adattamento l);

vii) dopo l'adattamento j) è inserito l'adattamento seguente:

"k) all'articolo 10 bis, paragrafo 1, dopo i termini "dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inseriti i termini ", o di obblighi equivalenti conformemente al diritto nazionale degli Stati EFTA,"

viii) dopo l'adattamento l) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

"m) all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

"Le decisioni riguardanti gli Stati EFTA sono adottate dal Comitato misto SEE secondo le procedure stabilite nell'accordo SEE."

n) dopo l'articolo 12, paragrafo 3 -quater, è inserito il comma seguente:

"Le decisioni riguardanti le richieste presentate da due Stati EFTA sono adottate dal Comitato misto SEE secondo le procedure stabilite nell'accordo SEE. "";

ix) il testo dell'adattamento o) è sostituito dal seguente:

"all'articolo 16, paragrafo 3, dopo la seconda frase è aggiunta la frase seguente:

"Gli Stati EFTA istituiscono ammende per le emissioni in eccesso equivalenti a quelle applicate negli Stati membri dell'UE. "";

x) il testo dell'adattamento s) è sostituito dal seguente:

"all'articolo 18 ter, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l'assistenza dell'EMSA o di un'altra organizzazione pertinente e possono concludere a tal fine opportuni accordi con tali organizzazioni. "";

xi) dopo l'adattamento v) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

"w) all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, sesto comma, è aggiunta la frase seguente:

"Il caso di cui al presente comma non pregiudica la percentuale di quote degli Stati EFTA resa disponibile per il Fondo sociale per il clima a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della presente direttiva, del paragrafo 3 del presente articolo e del presente comma.""

x) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

"lo Stato EFTA interessato notifichi all'Autorità di vigilanza EFTA tale tassa nazionale sul carbonio al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore della decisione .../2023 del Comitato misto SEE del ... [la presente decisione] e documenti il livello di tassazione fornendo riferimenti allo strumento nazionale pertinente per quanto riguarda l'aliquota d'imposta in vigore e le aliquote d'imposta indicate fino al 2030; lo Stato EFTA interessato notifica all'Autorità di vigilanza EFTA ogni successiva modifica della tassa nazionale sul carbonio; l'Autorità di vigilanza EFTA comunica senza indugio alla Commissione, e comunque entro un mese, ogni notifica di uno Stato EFTA;"

y) all'articolo 30 sexies, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

"Per il Liechtenstein, l'applicazione della data di scadenza della deroga, ossia 31 dicembre 2030, sarà riesaminata nell'ambito della prossima decisione del Comitato misto concernente la direttiva 2003/87/CE a seguito del riesame della direttiva del luglio 2026, tenendo conto delle norme applicabili in Liechtenstein in virtù della sua unione regionale con la Svizzera, in particolare della tassa sul CO₂ e la relativa amministrazione quali disciplinate dal trattato bilaterale sugli oneri ambientali, alla luce dell'equivalenza con il sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori e, nella misura del possibile, alla luce dei risultati del riesame della Commissione dell'attuazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 30 decies della stessa direttiva.

Fino all'entrata in vigore della prossima decisione del Comitato misto concernente la direttiva 2003/87/CE, gli articoli 30 ter e 30 septies della direttiva 2003/87/CE non si applicano al Liechtenstein. Fintanto che non siano disponibili i dati di monitoraggio di cui all'articolo 30 septies della direttiva, i dati pertinenti per l'adeguamento del quantitativo unionale di quote per il Liechtenstein nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE saranno ricavati dagli inventari sulle emissioni di gas a effetto serra della convenzione UNFCCC relativi al Liechtenstein.";

- xii) all'adattamento za), il testo della parte B dell'appendice è sostituito dal testo seguente:

"PARTE B

Cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo e l'adeguamento del quantitativo di quote per l'intero SEE da rilasciare dal 2021 al 2030 a norma degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE

Per calcolare queste cifre è stato applicato il fattore lineare di 2,2 % dal 2021 al 2023, di 4,3 % dal 2024 al 2027 e di 4,4 % dal 2028.

MASSIMALE 2021-2030	Islanda	Norvegia
2021	1 432 642	16 304 948
2022	1 393 440	15 858 793
2023	1 354 238	15 412 638
2024	1 227 504	14 242 697
2025	1 148 901	13 331 215
2026	1 045 721	12 140 314
2027	967 476	11 235 954
2028	887 411	10 310 563
2029	807 347	9 385 171
2030	727 282	8 459 779

Queste cifre non considerano le quote corrispondenti all'inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva ETS delle emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di CO₂ generate dalle attività di trasporto marittimo dal 1° gennaio 2026 e della copertura delle emissioni delle navi offshore dal 1° gennaio 2027, sulla base delle loro emissioni per l'anno più recente per il quale sono disponibili dati.";

2. al punto 21alj (decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32023 D 0852**: Decisione (UE) 2023/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023 (GU L 110 del 25.4.2023, pag. 21)
- **32023 L 0959**: Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134)";

3. dopo il punto 21apn (Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione) è inserito il punto seguente:

- "21apo. **32023 D 1575**: Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione, del 27 luglio 2023, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (GU L 192 del 31.7.2023, pag. 30)";

4. il punto 21aw (Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE";

ii) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32023 R 0957**: Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 105)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2023/957, della direttiva (UE) 2023/959 e delle decisioni (UE) 2023/852 e (UE) 2023/1575 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ... o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

[Essa si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]